

Corso di Formazione per Referenti per l'Inclusione 2016

L'EVOLUZIONE DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Avv. Liliana Mustacchia

PARTE PRIMA

LEGISLAZIONE

I Principi Costituzionali

Art. 3 Costituzione

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 34 Costituzione

1. La scuola è aperta a tutti.

Art. 38 Costituzione

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Gli Interventi Differenziati e quelli Speciali

La C.M. n. 11771 dell'11 marzo 1953 fa per la prima volta una chiara distinzione tra classi speciali e classi con differenziazione didattica (solo scuola elementare).

Le CLASSI DIFFERENZIATE funzionano presso le scuole normali e accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili.

Le CLASSI SPECIALI funzionano in scuole a sé stanti e accolgono gli alunni anormali con minorazioni fisiche o psichiche.

Legge 118 del 1971

- La legge 118/71 disponeva che l'istruzione dell'obbligo poteva avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. Con tale legge si superava il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l'*inserimento* degli alunni con disabilità **nelle classi comuni, comunque su iniziativa della famiglia.**
- Per favorire l'inserimento si assicurava il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

Relazione Commissione Falcucci

1975

Nel 1975 esce la relazione della cd. Commissione Falcucci. In questa relazione, ancora attuale, sono contenuti i fondamenti della **scuola inclusiva**, ovvero:

- accoglienza
- collegialità
- gestione integrata dei servizi
 - protagonismo dell'allievo
- coinvolgimento della famiglia
- formazione degli insegnanti

Legge 517/77

“Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”

Prevede l'abolizione delle classi differenziali per gli alunni svantaggiati. Consente a tutti gli alunni in situazione di handicap di accedere alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori. Prevede, inoltre, gli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo: **insegnanti di sostegno specializzati, numeri di alunni per classe non superiore a venti, interventi specialistici dello Stato e degli Enti Locali.**

Si passa da una scuola uguale per tutti ad una scuola diversa per ciascuno.

Cont. Legge 517/77

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità si attua con la presa in carico del progetto di integrazione da parte della comunità scolastica (team docenti o Consiglio di Classe), con la prestazione di insegnanti specializzati, l'adeguamento della programmazione, l'apporto dei servizi specialistici socio- sanitari.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87

e **C.M. 262/88** “Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 – Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni in situazione di handicap”:

- **La Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87**, ha costantemente dichiarato **il diritto pieno e incondizionato** di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, perché tale frequenza è *“un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione”*.
Tale sentenza, oggetto della C.M. n. 262/88, **può considerarsi la “magna Charta”** dell'integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria e secondaria.

Legge 5 Febbraio 1992, n. 104

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Affronta in maniera organica tutte le problematiche dell’handicap. Essa sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione di handicap, precisando che ***“l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”***. In particolare, per quanto concerne il diritto all’istruzione e all’educazione, gli articoli 12-17 rappresentano ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per il raggiungimento della qualità dell’integrazione scolastica.

Cont. Legge 104/92

Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli **asili nido**.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di **scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie**.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata **nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione**.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Gli strumenti: PDF e PEI

Art. 12

Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione sono:

- ***il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)***
- ***il Piano Educativo Individualizzato (PEI)***

In correlazione al PEI, i responsabili delle singole istituzioni, (ASL, Enti Locali) formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti :

- **il progetto riabilitativo**, a cura dell'ASL
- **il progetto di socializzazione**, a cura degli Enti Locali

Cont. Legge 104/92

Art. 13 Integrazione scolastica

3. Fermo restando l'obbligo per gli **enti locali** di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, **sono garantite a carico dello stato attività di sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati.**

5. Nella **scuola secondaria di primo e secondo grado** sono garantite attività didattiche di sostegno realizzate con **docenti di sostegno** specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, **partecipano alla programmazione educativa e didattica** e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti .

Cont. Legge 104/92

Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, **sulla base del piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella **scuola dell'obbligo** sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, **prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali**.

3. Nell'ambito della **scuola secondaria di secondo grado**, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la **presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione**.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di **esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari**.

D.P.R. 24 febbraio 1994

“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”

Individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui *“vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione”*, come integrato e modificato dal DPCM n. 185/06.

Cont. D.P.R. 24 febbraio 1994

chiarisce i contenuti delle varie certificazioni:

- DF (Diagnosi Funzionale)
- PDF (Profilo Dinamico Funzionale)
- PEI (Piano Educativo Individualizzato)

e indica gli ambiti su cui si deve fondare tutta la progettualità:

- affettivo-relazionale
- neuropsicologico
- sensoriale
- linguistico-comunicazionale
- motorio-prassico e cognitivo

Testo Unico in Materia di Istruzione **(D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297)**

Recepisce il sistema di garanzie previsto dalla legge 104/1992 al fine di predisporre i necessari strumenti per l'istruzione e l'educazione nel sistema scolastico italiano dei soggetti disabili (artt. 312-325).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza del 2000)

Prevede che «*ogni persona ha diritto all'istruzione*» (art. 14), che «*tutte le persone sono uguali davanti alla legge*» (art. 20), che «*è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, (...) sulla disabilità*» (art. 21) e che «*l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*» (art. 26).

Legge n. 53 del 28 marzo 2003 (Legge Moratti)

Il più grande merito della Legge 53/2003 è senza dubbio la **personalizzazione educativa**. Essa segna, infatti, il riconoscimento di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso piani di studio personalizzati per i singoli alunni, e non solo per gli alunni con disabilità, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.

D. Lgs. 59/2004

Vincola le scuole di ogni ordine e grado ad applicare i piani di studio personalizzati che implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo dell'allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:

- organizzazione dell'oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di competenza effettivamente raggiunti;
- programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo;
- adattabilità e flessibilità.

D.P.C.M. 23/2/2006 n. 185

“Regolamento per la certificazione dell’ handicap” (legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Il D.P.C.M. ha cambiato il preesistente regolamento per la certificazione dell'handicap ai fini dell'inserimento scolastico previsto dalla Legge n. 289 del 2002. La situazione di handicap dovrà essere certificata da un organismo collegiale individuato da ciascuna regione nell'ambito delle ASL. **La certificazione consente di accedere agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno previsti dalla legge 104/1992 nel percorso di integrazione scolastica.**

Il documento sottoscritto dai componenti del collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata, con riferimento alla classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità) dell'OMS e la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima.

La nota MIUR 4902 del 19.09.2013 esonera dalla seduta del Collegio di certificazione i bambini affetti da sindrome di Down, per i quali basta anche l’attestazione del medico curante.

Le Linee Guida del Miur del 4 Agosto 2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Le direttive impartite si muovono nell'ambito della legislazione vigente e sono volte ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

L'obiettivo è quello di **fornire agli operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi dell'integrazione.**

Tale documento, tra l'altro, individua nel **dirigente scolastico il garante dell'integrazione scolastica dei disabili.**

D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009

(Regolamento cd. Gelmini sulla valutazione degli alunni)

Il D.P.R. ha riassunto la normativa precedente sulla valutazione degli alunni introducendo anche qualche novità.

Il Regolamento, che nella premessa cita anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dedica a tali alunni alcune norme ben precise.

Cont. D.P.R. n. 122 del 2009

Articolo 9

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al **comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** ed è espressa con voto in decimi.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte **prove di esame differenziate**, comprensive della prova a carattere nazionale ,... corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Cont. Art. 9

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un **attestato di credito formativo**. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove **d'esame di stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione** secondo le modalità previste dall'articolo 318 del T.U. n. 297/94.

Percorsi possibili nella secondaria di II grado per gli alunni con disabilità

Programmazione riconducibile ai cosiddetti OBIETTIVI MINIMI

Gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti che possono consistere in:

- mezzi diversi;
- modalità diverse;
- contenuti differenti da quelli proposti dal ministero (semplificazione);
- tempi più lunghi nelle prove scritte.

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione. Nella classe V la presenza del docente di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la sua presenza.

Percorsi possibili nella secondaria di II grado per gli alunni con disabilità

Programmazione non riconducibile a quella prevista per la classe in cui è inserito l'alunno disabile

È necessario il consenso della famiglia.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art.312 e ss. del D.L.gs. n. 297/94).

È possibile durante il percorso di studi il passaggio da una programmazione per obiettivi minimi al progetto differenziato e viceversa. Personalizzare significa, infatti, rispondere ai bisogni educativi dell'alunno che possono mutare.

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ratifica la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

L'art. 24 riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità all’interno di **“un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli** ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati: **(a)** al pieno sviluppo del potenziale umano; **(b)** allo sviluppo della propria personalità, dei talenti, della creatività e delle abilità fisiche e mentali; **(c)** a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

Legge n. 170 dell'8 Ottobre 2010

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

La legge riempie un vuoto normativo e garantisce il diritto all'istruzione e al sostegno agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), anche attraverso forme mirate di verifica e valutazione.

Ha istituito un diverso e ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, che si va ad aggiungere a quello già previsto dalla legge n. 104/1982: come affermato anche in giurisprudenza, il DSA è, infatti, situazione diversa dall'handicap propriamente detto.

Essa riconosce la dislessia, disgrafia o disortografia e la discalculia come DSA che si evidenziano in presenza di capacità cognitive “adeguate” e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

I DSA

Interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica.

Tali disturbi possono manifestarsi separatamente o in associazione fra di loro (comorbilità).

DISLESSIA

Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

DISGRAFIA

Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione.

DISORTOGRAFIA

Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

DISCALCULIA

Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

**Fase 1
Scuola**

Osservazione in classe:
riconoscimento di uno specifico disturbo dell'apprendimento.

**Fase 2
Scuola**

Intervento educativo specifico:
attività di recupero e potenziamento, dopo comunicazione alla famiglia.

**Fase 3
Famiglia - Servizi**

Comunicazione alla famiglia per una consulenza specialistica (diagnosi), in presenza di persistenti difficoltà dopo attività di recupero.

La Diagnosi

La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.

La medesima diagnosi può essere effettuata da specialisti o strutture accreditate.


Ripercussioni in Ambito Educativo

Possibilità di accedere ai benefici previsti dalla Legge 170/2010 – art. 5 **“Misure educative e didattiche di supporto”** e alle misure previste dalle Linee guida 2011 **“Didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e misure dispensative”**

Misure educative e didattiche di supporto (art.5)

Didattica individualizzata e personalizzata

Individualizzare: porre *obiettivi comuni* per tutti i componenti del gruppo classe, adattando altresì le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali degli alunni, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum.



Didattica individualizzata

- Attività di specifiche di recupero (potenziare/ acquisire abilità);
- flessibilità nell'organizzazione didattica.

Misure educative e didattiche di supporto (art.5)

Didattica individualizzata e personalizzata

Personalizzare: trova espressione negli **obiettivi formativi** che devono essere **ADATTI** e **SIGNIFICATIVI** per quel singolo alunno.



Didattica personalizzata

- Promozione delle potenzialità individuali mediante l'offerta di attività specifiche;
 - eventuale diversificazione delle **mete formative**;
- accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno e sviluppo consapevole delle sue "preferenze" e del suo talento;
 - impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche;
 - uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.);
 - attenzione agli stili di apprendimento;
- calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti (promozione di un apprendimento significativo).


Misure educative e didattiche di supporto (art.5) Didattica individualizzata e personalizzata

La scuola ha l'OBBLIGO di provvedere alla

*«introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».*

(art. 5 comma b)

Cosa e quali sono gli strumenti compensativi?




strumenti didattici e tecnologici che **sostituiscono** o **facilitano** la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.




sintesi vocale, registratore, software di video-scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, mappe concettuali, etc.

Cosa e quali sono le misure dispensative?



interventi che consentono all'alunno di **non svolgere** alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento



maggior tempo per svolgere una prova (+30%), contenuti ridotti, riduzione-revisione dei materiali di lavoro, etc.

NB: entrambe sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Formazione

La legge 170/210 richiama la necessità di un'adeguata formazione sui DSA agli insegnanti e ai dirigenti scolastici nell'ambito dei programmi annuali di formazione al fine di fornire una conoscenza approfondita di questi disturbi, un aiuto e un supporto per la loro individuazione e la capacità di applicare adeguate strategie didattiche.

Decreto Attuativo 12 Luglio 2011

“Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento”

Alla legge 170/2010 fa seguito tale decreto attuativo che ha la finalità di garantire e tutelare il diritto allo studio degli alunni con diagnosi di DSA. Esso si prefigge lo **scopo di individuare le modalità di intervento opportune nell’ambito dei DSA**. Le strategie messe in atto per attuare tale proposito si dipanano lungo tre assi così suddivisi:

- **la formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici;**
- **attuazione di percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative;**
- **utilizzare forme per la verifica dei contenuti dell’apprendimento e la loro valutazione coerenti con gli interventi pedagogico-didattici raccomandati per gli alunni con DSA.**

Di tale decreto fanno parte le cosiddette linee guida che forniscono alcune indicazioni per orientare le istituzioni scolastiche e gli atenei.

Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012

Tale direttiva segna un cambiamento sostanziale nel modo di intendere la questione delle difficoltà nell'apprendimento, sia nella teoria che nella sua applicazione.

L'intento di tale direttiva ministeriale è quello di rispondere ad un contesto scolastico differenziato e variegato nella sfera dell'apprendimento.

I BES

All'origine della Direttiva del 27 Dicembre 2012

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali»

ICF

Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute** (ICF), raccomandandone l'uso negli Stati parti.

Concetto di salute che sta alla base del modello ICF

Salute non è assenza di malattia, ma benessere psicofisico

Salute e funzionamento sono la risultante di un'interconnessione complessa, globale e multifunzionale tra una serie di fattori:

condizioni fisiche

funzioni e strutture corporee

attività personali

partecipazione sociale

fattori contestuali (ambientali e personali)

ICF

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICIDH), dove veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, ricorrendo a termini quali malattia, menomazione ed handicap, **l'ICF fa riferimento a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva (funzionamento e salute).**

L'ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo **stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali** (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. La disabilità è così intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

Tale modello non riguarda più soltanto le persone con disabilità fisiche e/o mentali, ma può essere applicato ad ogni persona in condizione di salute tale da necessitare di una valutazione del suo funzionamento corporeo, psicologico e sociale.

Direttiva del MIUR del 27 Dicembre 2012

“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”

La direttiva è nata con lo scopo di gestire in maniera conveniente tutti quei casi di allievi per i quali non è prevista un'azione didattica individualizzata e personalizzata giustificata da una certificazione diagnostica.

Per la disabilità, infatti, esiste la legge n. 104 del 1992, accompagnata dalla Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009.

La legge n. 170 del 2010 e le sue Linee guida del 12 luglio 2011, invece, sanciscono il diritto allo studio ed estendono specifici interventi didattici (didattica individualizzata e personalizzata, misure compensative e dispensative) agli alunni che non rientrano nella categoria diagnostica della disabilità, ma con diagnosi di DSA.

Il passaggio successivo, di cui ci stiamo occupando, è stato quello di colmare ulteriormente il vuoto legislativo in relazione a tutti quegli allievi che, pur non essendo certificabili sulla base di queste due leggi da ultimo citate, incontrano, tuttavia, *impasse* nell'ambito dell'apprendimento e pongono difficoltà agli insegnanti in ordine al loro intervento educativo.

Chi sono i BES?

Dalla direttiva del 27 dicembre 2012

“... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.”

Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)

Nell'area dei BES rientrano

- DISABILITÀ**
- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**
- AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE**

DISABILITÀ

Secondo la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, è portatore di handicap *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*.

Oggi si parla di disabilità che comprende:

- **ritardo mentale** (lieve, medio, grave e gravissimo);
- **disturbi generalizzati dello sviluppo**: disturbo autistico, disturbo di Rett, disturbo disintegrativo della fanciullezza, disturbo di Asperger, disturbo generalizzato dello sviluppo NAS (non altrimenti specificato, incluso autismo atipico), patologie della motricità, sensoriali, neurologiche o riferibili ad altri disturbi organici.

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- **DSA** (difficoltà specifiche in alcune abilità necessarie per l'apprendimento scolastico, ma anche per i compiti ordinari della vita quotidiana che richiedono tali capacità, in presenza di un funzionamento intellettuale adeguato all'età del discente: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia);
- **disturbi del linguaggio** (disturbo dell'espressione, disturbo della comprensione, disturbo della fonazione, balbuzie);
- **disturbi della coordinazione motoria;**
- **disturbi del comportamento** (disturbi da deficit di attenzione con iperattività, disturbi della condotta, disturbo oppositivo-provocatorio);
- **funzionamento cognitivo limite.**

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

Si tratta di BES senza diagnosi medica e/o psicologica

- **svantaggio e deprivazione sociale** (povertà, marginalità, contesti degradati);
- **svantaggio familiare** (famiglia difficile cioè multiproblematica);
- **svantaggio psicologico;**
- **svantaggio linguistico e culturale.**

C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013

Indicazioni operative

La C.M. specifica che la Direttiva del 27 dicembre 2012

- ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, **estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei BES;**
- **estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento**, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Come individuare un alunno con BES?

In base ad una diagnosi

Decisione del C.d.C. o team docenti partendo dalle informazioni fornite dalla famiglia attraverso una diagnosi o altra documentazione clinica. La scuola può accettare qualsiasi diagnosi (anche emessa da privati) riservandosi però di valutare l'effettiva ricaduta sui bisogni educativi.

Su decisione della scuola (senza diagnosi)

La scuola si attiva autonomamente, con decisione del C.d.C. o team docenti, partendo dai bisogni educativi emersi e dalla necessità di formalizzare un percorso personalizzato.

Cont. C.M. del 6 Marzo 2013 – Indicazioni Operative

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. [...]

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenzioso.

Nota M.I.U.R. del 22 novembre 2013 n. 2563

Chiarisce alcuni dei punti maggiormente contestati o di ambigua interpretazione presenti nelle precedenti circolari e note ministeriali. In particolare è stata fatta chiarezza sui seguenti punti:

- La presa in carico e il riconoscimento di una situazione di BES non appartenente alla categoria della disabilità certificata o dei DSA deve essere fatta solo dal C.d.C che è sovrano nell'accogliere o meno le richieste delle famiglie anche in presenza di patologie semplicemente attestate da un medico. Tutto il C.d.C. viene così responsabilizzato e coinvolto nella definizione dei conseguenti PDP.
- Gli studenti stranieri, che erano stati inseriti di diritto nella categoria dei BES, sono riconosciuti solo come destinatari di interventi didattici temporanei finalizzati prioritariamente all'insegnamento della lingua italiana e non come soggetti "diversi" per legge.
- Si ribadisce che le pratiche relative all'inclusione con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio socio-economico devono essere poste in essere con flessibilità e senza prescrittività di natura burocratica e che il soggetto fondamentale delle decisioni e dell'agire resta il corpo docente.

PARTE SECONDA

PROSPETTIVE DI RIFORMA

Legge 13 Luglio 2015, n. 107

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Tale legge contiene la delega al Governo a legiferare con l’obiettivo della *“promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione”*.

Art. 1, comma 181, lettera d)

Punti Principali

- 1) **Ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno**, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
- 2) la **revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico**, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità;
- 3) l'individuazione dei **livelli essenziali** delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali;
- 4) la previsione di **indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica**;
- 5) la **revisione** delle modalità e dei criteri relativi alla **certificazione**;
- 6) la **revisione** e la **razionalizzazione** degli **organismi** operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- 7) la previsione dell'obbligo di **formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti** sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- 8) la previsione dell'obbligo di **formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
- 9) la previsione della garanzia dell'**istruzione domiciliare** per gli alunni portatori diversamente abili.

Proposta di legge: Fossati ed altri: “Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali” (2444)

Esiste già una proposta di legge (giacente alla Camera con numero A.C. 2444) promossa dalle Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari (FISH e FAND) e frutto di un lungo confronto con il MIUR che ora potrebbe ottenere nuovo impulso verso l'approvazione definitiva oppure potrebbe essere ripresa nei correlati decreti legislativi.

Tale proposta prevede:

- appositi **ruoli** per i docenti per il sostegno;
- l'obbligo di **riduzione** del numero di alunni per classe e del numero di alunni con disabilità nella stessa classe;
- l'obbligo di **formazione** iniziale e in servizio dei docenti sulle didattiche inclusive, cioè quelle che consentono davvero di migliorare l'efficacia didattica nei confronti delle persone con disabilità o con BES.

Nota M.I.U.R. del 19.11.2015 n. 37900

La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale.

Viene prevista la figura del **Referente/Coordinatore per l'Inclusione** al fine di garantire una effettiva realizzazione di Piani per l'inclusione sempre più adeguati alle esigenze degli allievi e delle scuole.

Il docente referente/coordinatore per l'inclusione dovrà svolgere funzioni di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità.

Alcune Criticità

- Il punto debole di questa proposta di legge è quella di pensare di migliorare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso la separazione delle carriere tra gli insegnanti e la creazione di ruoli specifici per il sostegno, anziché pensare a come favorire e incentivare la collaborazione e la mobilità trasversale tra tutti i docenti del consiglio di classe. La separazione della formazione universitaria e delle carriere tra docenti curricolari e di sostegno, per alcuni, condurrebbe a incoraggiare il meccanismo di delega dei docenti curricolari a quelli per il sostegno, fenomeno già noto e purtroppo frequente.
- Altro punto debole è la ricerca di continuità didattica attraverso la proposta di un obbligo dei docenti a seguire lo stesso alunno per tutto il ciclo scolastico. Vi sono troppe variabili di contesto che renderebbero difficile l'applicazione coatta di tale principio.

PARTE TERZA

**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
PER L'INCLUSIONE**

Direttiva del 27 Dicembre 2012

Seconda Parte

La seconda parte della direttiva tratta **dell'organizzazione territoriale per l'ottima realizzazione dell'inclusione scolastica**. Al fine di fare chiarezza su tale parte della direttiva sono state fornite delle delucidazioni con le indicazioni operative del 6 marzo 2013.

In realtà, la materia è, altresì, regolata dalla legislazione precedente.

L'organizzazione territoriale per l'inclusione

GLIR (*Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali*)

GLIP (*Gruppi di Lavoro interistituzionali Provinciali*)

CTS (*Centro Territoriale di Supporto*)
a livello provinciale

CTI (*Centro Territoriale per l'Inclusione*)
a livello di distretto socio-sanitario

GLHI (*Gruppi di Studio e di Lavoro di Istituto*) - **GLI** (*Gruppo di Lavoro per l'Inclusione*)
a livello di singolo istituto

GLHO (*Gruppi di Lavoro Handicap Operativi*)
a livello di singolo allievo

GLIR (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali)

Ad essi fanno esplicito riferimento le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009.

Gli Uffici Scolastici Regionali ne promuovono la costituzione allo scopo di assumere un ruolo strategico ai fini della pianificazione/programmazione/governo delle risorse e delle azioni a favore dell'inclusione scolastica degli alunni disabili.

Nelle citate Linee Guida si afferma che “fermo restando l'attuale ruolo istituzionale dei GLIP, appare opportuno che quest'ultimi, nella prospettiva della costituzione dei citati GLIR, vengano intesi come organismi attuativi, in sede provinciale, delle linee di indirizzo e coordinamento a livello regionale”.

GLIP (Gruppi di lavoro interistituzionali Provinciali)

L'art. 15, comma 1, della legge 104/1992 prevede l'istituzione presso ogni **ufficio scolastico provinciale** di tale **gruppo di lavoro**, avente durata triennale.

COMPOSIZIONE

- un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi;
- un esperto della scuola;
- due esperti* designati dagli enti locali;
- due esperti* delle unità sanitarie locali;
- tre esperti* designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi.

*esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

FUNZIONI

- consulenza e proposta al provveditore agli studi;
- consulenza alle singole scuole;
- collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma previsti dalla legge 104, per l'impostazione e l'attuazione dei PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

CTS (Centri Territoriali di Supporto)

Presenza di almeno un CTS sul territorio provinciale

Punti di riferimento per le scuole **e di coordinamento** con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone disabili, Centri di ricerca di formazione e di documentazione.

Il coordinamento con il territorio assicura ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati.

COMPOSIZIONE

- Dirigente scolastico
- Tre operatori, individuati fra docenti curricolari e di sostegno specializzati (di cui almeno uno specializzato sui DSA)
 - Rappresentante dell'USR
 - Un operatore sanitario
- Comitato Tecnico Scientifico (eventuale)

FUNZIONI

- Informazione e formazione
 - Consulenza
 - Gestione degli ausili e comodato d'uso
- Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione
- Promozione di intese territoriali per l'inclusione

CTI – Centri Territoriali per l’Inclusione

- Istituiti a livello distrettuale (possono coincidere con il distretto socio-sanitario).
- Devono collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l’integrazione scolastica (CDH) e i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica (CTRH).
- Svolgono funzione di collegamento con le scuole del distretto per formare reti.

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

GLHI o GLH di Istituto o GLIS (Gruppi di studio e di lavoro di Istituto)

L'art. 15, comma 2, della legge 104/1992 prevede l'istituzione **presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado** di tali gruppi di studio e di lavoro.

COMPOSIZIONE

- *dirigente scolastico o suo delegato;*
- *insegnanti curricolari e di sostegno;*
- *operatori dei servizi;*
- *rappresentanti dei genitori,;*
- *rappresentanti degli studenti.*

È auspicabile anche la presenza di rappresentanti dell'Equipe Multidisciplinare A.S.L., associazioni ed enti coinvolti.

FUNZIONI DEL GLHI

Svolge funzioni di organizzazione ed indirizzo in materia di integrazione scolastica.

Alcuni esempi di competenze:

- analisi della situazione complessiva in materia di inclusione degli alunni con disabilità, delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di proporre interventi didattico metodologici ed educativi efficaci;
- costituzione dei fascicoli personali degli alunni con disabilità iscritti;
- sostenere l'attuazione della progettualità interdisciplinare territoriale;
- formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento per il personale delle scuole, delle A.S.L., degli Enti Locali impegnati in Piani Educativi Individualizzati;
- collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte dai Piani educativi;
- verificare l'attività svolta, costantemente ed in itinere, allo scopo di definire le iniziative e calibrare gli interventi successivi.

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

GLI

La C.M. del 6 Marzo 2013 – Indicazioni Operative sottolinea che *“fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto (GLHI) si estendono alle **problematiche relative a tutti i BES**”*. Tale gruppo, per il quale è prevista una composizione allargata, viene denominato **GLI**.

Una lettura della direttiva sui BES e delle circolari che ad essa sono seguite che sia conforme al dettato legislativo suggerisce che i GLHI e i GLI debbano coesistere e i primi non possano essere assorbiti dai secondi, giacché, fra l’altro, integrazione ed inclusione non hanno lo stesso significato.

In conclusione, i GLHI, in composizione allargata, denominati GLI, si occupano anche delle problematiche degli alunni con BES e agiscono, altresì, in favore dell’inclusione.

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)

COMPOSIZIONE

- Dirigente scolastico (che lo presiede) o suo delegato;
 - docenti curricolari e di sostegno;
 - genitori;
 - rappresentanti del Consiglio d'Istituto;
 - assistenti alla comunicazione;
- esperti istituzionali o esterni in convenzione con la scuola.

GLI

ORGANIZZAZIONE

Si riunisce una volta al mese in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali.

Può avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni
Può articolarsi per gradi di scuola.

FUNZIONI

- Rilevazione dei BES ad inizio a.s. e del grado di inclusività a fine a.s.;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi attuati;
- focus/controllo sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO;
 - interfaccia dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali;
- elaborazione di un **Piano Annuale per l'Inclusione** riferito agli alunni con BES (entro giugno).

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ (PAI)

- Analisi delle criticità e punti di forza degli interventi operati;
- formulazione di un'ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse, istituzionali e non, per migliorare il livello d'inclusività;
- discussione in Collegio dei Docenti per la sua approvazione;
- invio all'USR, ai GLIP e al GLIR per richiesta di organico di sostegno e alle istituzioni territoriali per l'assegnazione di risorse di loro competenza;
- adattamento del Piano (a settembre) sulla base delle risorse effettivamente assegnate;
- verifica dei risultati da parte del Collegio dei Docenti a fine a.s.;
- è parte integrante del POF (carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività).

A LIVELLO DI SINGOLO ALLIEVO

GLHO (Gruppi di Lavoro Handicap Operativi)

COMPOSIZIONE

- Dirigente scolastico (che lo presiede) o suo delegato;
- consiglio di classe (insegnanti curricolari e di sostegno);
- operatori ASL (e/o dell'ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità;
 - genitori dell'alunno;
- un esperto richiesto dalla famiglia e/o dall'Associazione di cui fanno parte;
- eventuali assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

FUNZIONI DEL GLHO

- Predisporre il PDF e il PEI o PEP;
- Verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico;
 - Valutare l'opportunità di assegnare all'alunno il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione;
- Proporre eventuali modifiche all'erogazione del sostegno didattico.

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire

È redatto e discusso in sede di GLHO

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI O PEP)

È “il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati e equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo. Il PEI tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi, e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra scolastiche”.

“Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell’alunno in situazione di handicap per un determinato periodo, anno scolastico o quadrimestre o trimestre, al termine del quale vengono effettuate verifiche e correzioni”.

PARTE QUARTA

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

Corte Di Cassazione a Sezioni Unite Ordinanza n. 1144 dell'11 Gennaio 2007

L'eventuale richiesta di ore in più di sostegno non va rivolta al Tribunale civile, ma al TAR.

Le Sezioni Unite Civili della Corte hanno accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione relativo alle ordinanze dei Tribunali Civili che aumentavano in via di urgenza le ore di sostegno didattico per l'integrazione degli alunni con disabilità.

Per la Cassazione tali richieste non vanno più proposte avanti ai Tribunali civili, ma avanti ai TAR.

Ciò in forza degli artt. 33 e 35 del D. Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000, che attribuiscono ai TAR la competenza esclusiva riguardante *“le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito ... della pubblica istruzione ...”*

Corte Costituzionale Sentenza n. 80/2010

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge finanziaria 2008, nella parte in cui fissa un **limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno**;

Dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della stessa legge, nella parte in cui esclude la **possibilità**, già contemplata dalla legge 1997, n. 449, **di assumere insegnanti di sostegno in deroga**, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Sentenza n. 25011 del 25 Novembre 2014

Sostegno all'alunno disabile: per il ricorso è competente il giudice ordinario, non il Tar

La sentenza ha fatto chiarezza sull'annosa questione dell'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. La S.C., ribaltando due precedenti decisioni della stessa Cassazione, ha ristabilito il principio che per l'attribuzione di un maggior numero di ore di insegnamento di sostegno il Giudice naturale non è il Giudice amministrativo bensì il **Giudice ordinario**.

Le Sezioni Unite della Cassazione, cambiando l'orientamento giurisprudenziale affermato nella propria precedente ordinanza a Sezioni Unite n. 1144/2007, affermano che la competenza a decidere le controversie relative al numero di ore di sostegno non è più del giudice amministrativo (TAR), ma dei tribunali civili, anche perché l'assegnazione di un numero inferiore di ore costituisce discriminazione ai sensi della L. 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

Fondamenti della decisione:

- La **L. 67/2006**, nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori.
- Alla luce dei principi fissati dalla **Corte Costituzionale** con la **sentenza n. 80/2010**, la Cassazione ribadisce il divieto per l'Amministrazione di discrezionalità nell'assegnare le ore di sostegno, specie se motivato dai tagli alla spesa pubblica.

Giurisprudenza Successiva

In seguito alla recente sentenza delle Sezioni Unite, il panorama giurisprudenziale recente presenta un grande disorientamento:

- alcuni TAR, (Toscana, Sardegna, Sicilia) continuano a riaffermare la propria competenza in materia;
- altri TAR (Lazio) hanno accettato l'orientamento della Cassazione e si dichiarano incompetenti;
- altri TAR (Campania) hanno sezioni che affermano la propria competenza e altre che la negano.

Consiglio di Stato, Ordinanza della VI sezione n. 4374 del

21.09.2015

Con tale ordinanza la VI sezione ha rimesso all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione della competenza, non condividendo le argomentazioni della sentenza n. 25011/14 delle Sezioni Unite della Cassazione.

PARTE QUINTA

PRIVACY

E

DIRITTO DI ACCESSO

Privacy

(D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

La disciplina della privacy nelle scuole ha come fonte il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia.

Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola.

La guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante.

Il Codice suddivide i dati personali in quattro categorie:

Dati sensibili: quelli idonei a rivelare "l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Dati semisensibili: informazioni i cui trattamenti possono causare danni all'interessato (dati di sospettati di frode o dati relativi a situazioni finanziarie).

Dati comuni: tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.

Dati giudiziari: quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.

Alcune Parole Chiave

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Trattamento: qualunque operazione effettuata sui dati personali (ad esempio la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, l'estrazione, la modifica, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione, etc.).

Informativa: contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato per chiarire, in particolare, se quest'ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l'ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.

Il Dirigente scolastico è generalmente il **Titolare del trattamento**, ovvero la persona a cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

I docenti e i collaboratori all'integrazione si configurano come **incaricati al trattamento** dei dati e devono attenersi alle modalità definite dal Dirigente scolastico nell'atto di nomina.

Trattamento dei Dati nelle Istituzioni Scolastiche Pubbliche

Le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata **informativa**, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. **Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.**

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli **sensibili e giudiziari** – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la **pertinenza e completezza dei dati**, ma anche la loro **indispensabilità** rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire.

Trattamento dei Dati nelle Istituzioni Scolastiche Private

Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un'**informativa completa**, ma anche a ottenere il **consenso** puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie...).

ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE

I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola **per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.**

CONVINZIONI RELIGIOSE

I relativi dati sulle convinzioni religiose possono essere trattati dalla scuola al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

STATO DI SALUTE

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati **per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero** nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; **per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.**

DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO

I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche **per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie** (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), **e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.**

Fattispecie Particolari

Temi in Classe

Non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Voti Scolastici – Scrutini – Tabelloni - Esami Di Stato

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.

È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Questionari per Attività di Ricerca

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate.

Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all'iniziativa.

Circolari e Comunicazioni Scolastiche

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate.

Orientamento, Formazione e Inserimento Professionale

Su richiesta degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero.

Sanzioni

(D. Lgs. 196/2003)

Civili (art. 15): chiunque fa danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Vale anche per i danni non patrimoniali.

Penali: che si differenziano in Misure minime (art. 169) e Trattamento Illecito (art. 167). Nel primo caso chi omette di adottare le misure minime previste dall'art. 33 è punito con l'arresto fino a 2 anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro mentre nel secondo caso chi, avendo il fine di trarre per sé profitto, procede al trattamento di dati personali in violazione di alcuni articoli è punito con la reclusione da 6 a 18 mesi oppure, se il fatto è avvenuto nell'ambito della comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi. La reclusione può anche arrivare a 3 anni in presenza di ipotesi più gravi.

Amministrative (art. 161): il trattamento dei dati personali senza aver dato informativa costituisce illecito amministrativo da 6.000 a 30.000 euro, con possibilità di aumento fino al triplo.

Alcuni **principi essenziali** per gli incaricati al trattamento dei dati, e comunque non esaustivi, possono essere:

- liceità e correttezza del trattamento;
- rispetto nella conservazione delle misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica;
- garanzia della massima riservatezza;
- divieto di comunicazione a terzi o diffusione di dati, senza la preventiva specifica autorizzazione del Dirigente scolastico;
- divieto di uscita di documenti sensibili dalla sede scolastica, neanche temporaneamente;
- divieto di riproduzione in copie della documentazione, salvo autorizzazione del responsabile/titolare;
- custodia al termine del trattamento dei documenti all'interno di archivi muniti di serratura;
- in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, l'incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali è in corso un qualunque tipo di trattamento;

- tutti i documenti contenenti dati sanitari consegnati dai genitori ai docenti, vanno recapitati al Dirigente. Ai docenti è fatto divieto trattenere documenti contenenti dati sensibili senza consegnarli al titolare legale (Dirigente Scolastico) e di esserne in possesso senza averli ricevuti in via formale da quest'ultimo.

L'istituzione scolastica deve informare la famiglia relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili inerenti l'alunno/a con bisogni educativi speciali.

La documentazione contenente dati sensibili (profilo dinamico funzionale, piano didattico personalizzato o educativo individualizzato, certificazione clinica o altra documentazione contenente dati sensibili) per il passaggio ad altra scuola può essere consegnata unicamente ai genitori o a chi esercita la potestà sui minori oppure trasmessa direttamente alla scuola subentrante solo con esplicita autorizzazione scritta dei genitori.

Diritto di Accesso ai Dati Personali

L'accesso agli atti amministrativi è una fattispecie disciplinata dalla **L. 241/90** e succ. mod., la quale prevede che **spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.**

Anche il Codice sulla privacy (art. 7), tuttavia, riconosce ad ogni persona il **diritto di conoscere** se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erranee o non aggiornate.

Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (la scuola) oppure al responsabile, se designato, tramite i relativi incaricati. Se non si ottiene risposta nei tempi di legge (cioè entro 15 giorni o, al massimo, entro ulteriori 15, qualora vi siano particolari difficoltà nella procedura), o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante.

Art. 60 D. Lgs. 196/2003

*“Quando il trattamento concerne **dati idonei a rivelare lo stato di salute** ..., il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.”*

Casistica

1. Provvedimento del Garante del 18 luglio 2013

Il docente ha diritto di conoscere le dichiarazioni che lo riguardano rese dai genitori alla scuola.

Il Garante della Privacy ha ribadito che il dirigente scolastico non può negare al docente di conoscere e di accedere alle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni e che lo riguardano, trattandosi di veri e propri dati personali del medesimo.

2. Sentenza n. 2423 del 6 maggio 2013 – Consiglio di Stato, Sez. VI Diritto di accesso ai verbali del Collegio docenti.

Il componente di un organo collegiale della scuola ha diritto a richiedere copia degli atti e dei verbali inerenti all'attività del collegio stesso e pertanto è illegittimo il diniego dell'amministrazione scolastica all'estrazione di copia dei suddetti documenti.

**3. Sentenza n. 3601 del 25 luglio 2007 – Consiglio di Stato, Sez. VI
Prevalenza del diritto di difesa rispetto al diritto alla riservatezza.**

Nel caso di specie, una docente richiedeva al dirigente scolastico il fascicolo dei rapporti informativi resi da studenti minorenni, genitori e docenti relativi a fatti a seguito dei quali vi era stata un'ispezione del M.I.U.R. nei suoi confronti.

**4. Sentenza n. 3536 del 28 marzo 2006 – Consiglio di Stato, Sez. VI
Accesso integrale a registri e verbali del Consiglio di Classe.**

Nel caso di specie i genitori di un alunno frequentante la classe seconda di un liceo scientifico – assumendo l'esistenza di un clima di ostilità nell'istituto scolastico frequentato dal figlio nei riguardi del figlio stesso - chiedevano l'accesso integrale a registri e verbali del Consiglio di Classe, sostenendo di non poter considerare e valutare il trattamento riservato al figlio se non in comparazione con quello riservato agli altri alunni della classe.

Va precisato che gli appellanti, nella loro istanza di accesso, avevano chiesto di prendere visione e di estrarre copia dei registri della seconda classe del liceo, con riguardo al periodo di frequenza del figlio, "previo oscuramento, ove necessario, dei dati sensibili relativi ad alunni diversi dal proprio figlio".

PARTE SESTA

UNO SGUARDO ALL'EUROPA

Integrazione ed Inclusione in Europa

L'Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza di ormai 30 anni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria.

Negli ultimi anni anche l'Unione Europea ha focalizzato la sua attenzione sull'educazione dei bambini con bisogni speciali e sulla loro situazione nelle scuole. Citando soltanto i documenti più importanti, facciamo riferimento alla Dichiarazione di Salamanca (1994), la Carta di azione per i bisogni educativi speciali (UNESCO 1994) e, sopra ogni documento, la Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità redatta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi del mondo.

La tendenza in atto nei paesi membri e nei paesi candidati all'ingresso nell'Unione è la realizzazione di politiche educative che inseriscono gli alunni disabili nelle scuole ordinarie garantendo agli insegnanti diversi tipi di sostegno in termini di staff aggiuntivo, materiali didattici, formazione in servizio e strumentazione tecnica.

L'Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione degli Studenti Disabili

Organo indipendente e autonomo fondato dai Ministeri dell'Istruzione dei paesi membri per realizzare una piattaforma di collaborazione nel campo dell'handicap.

Mantiene attivamente relazioni cooperative e di mutuo beneficio con altri organi internazionali e europei presenti nel campo dell'istruzione e dell'handicap.

Secondo il Rapporto del 2003 “L’integrazione dei disabili in Europa”, stilato dall’Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione per studenti disabili, in collaborazione con la rete Eurydice, esistono in Europa tre diverse forme/modalità per rispondere al diritto di istruzione degli studenti con disabilità.

Approccio unidirezionale

Caratterizzato da un sistema scolastico unificato, in base al quale quasi tutti gli studenti con disabilità hanno libero accesso alla scuola ordinaria; tale sistema poggia su una grande varietà di servizi incentrati sull’istruzione pubblica (Spagna, Grecia, Italia, Portogallo, Svezia, Islanda, Norvegia e Cipro).

Approccio multi-direzionale

Riguarda i Paesi che adottano una molteplicità di approcci e offrono una pluralità di servizi tra il sistema scolastico ordinario e quello differenziato (Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Inghilterra, Lituania, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Polonia e Slovenia).

Approccio bidirezionale

Presenta due distinti sistemi educativi: uno riservato agli studenti in condizione di disabilità, inseriti in scuole o classi speciali - in genere differenziate per tipologia di deficit - nelle quali l’iter scolastico non segue il curriculum ordinario; l’altro, per gli studenti “normodotati”, che frequentano le scuole ordinarie (Svizzera e Belgio).

A volte può essere difficile classificare un paese in base alla tipologia della politica di integrazione a causa dei recenti cambiamenti. Per esempio, la Germania e i Paesi Bassi sono stati classificati come sistemi bidirezionali, ma di recente si stanno muovendo verso l’adozione di un sistema multi-direzionale.